



C.B.A VITA S.p.A. COMPAGNIA DI BANCHE E ASSICURAZIONI PER LE ASSICURAZIONI SULLA VITA
Iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese n. 1.00106 e capogruppo del Gruppo assicurativo "Gruppo CBA" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al nr. 32. Capitale Sociale Euro 44.000.840 i.v. - Sede e Direzione: 20124 Milano - Via Vittor Pisani n. 13 - Tel.: 02/676120 - Fax: 02/676120598 - www.cbavita.com - C.F./P. IVA n. 10288130155 - Reg. Imprese di Milano n. 315047 - R.E.A. n. 1363580 - Autorizzata con D.M. n. 19336 del 22.5.1992 (G.U. 127 del 1.6.1992) e con Provvedimento ISVAP n. 633 del 28.7.1997 (G.U.181 del 5.8.1997) per Infortuni e malattie. Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Sella Holding S.p.A..

CBA Idea Risparmio 2005

(Tar. 253)

**Contratto di assicurazione a termine fisso
a capitale rivalutabile e a premio annuo costante**

Il presente Fascicolo Informativo, contenente

- Scheda sintetica
- Nota informativa
- Condizioni contrattuali, comprensive di Regolamento della Gestione Separata CAPITALBANK
- Glossario
- Modulo di proposta

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda Sintetica e la Nota Informativa

Scheda Sintetica

La presente Scheda sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

La presente Scheda sintetica mira a dare al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota informativa.

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

1. Informazioni generali

1.a) Impresa di assicurazione

Compagnia di Banche e Assicurazioni per le assicurazioni sulla vita S.p.A. – in breve CBA Vita S.p.A. - società appartenente al Gruppo Banca Sella e capogruppo del Gruppo Assicurativo “Gruppo CBA” iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi al nr. 32, di seguito indicata con “Società”.

1.b) Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il patrimonio netto della Società al 31.12.2010 ammonta a 31,07 milioni di euro, di cui 39,00 milioni di euro di capitale sociale, e -7,93 milioni di euro di riserve patrimoniali al netto delle perdite riportate a nuovo.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione vita alla stessa data è pari a 1,154. Tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

Alla data di redazione della presente Scheda Sintetica, il capitale sociale interamente versato ammonta a 44,00 milioni di euro.

1.c) Denominazione del contratto

CBA IDEA RISPARMIO.

1.d) Tipologia del contratto

Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dalla Società e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una Gestione Separata di attivi, denominata “CAPITALBANK”.

1.e) Durata

La durata del presente contratto può essere fissata tra un minimo di 5 ed un massimo di 30 anni, compatibilmente con l'età dell'Assicurato alla decorrenza, che non può superare gli 85 anni, e quella a scadenza, che non può superare i 90 anni.

E' possibile esercitare il diritto di riscatto purché siano state corrisposte almeno 3 annualità di premio.

1.f) Pagamento dei premi

Il presente contratto prevede il pagamento di premi annui anticipati.

Il premio annuo, incrementato delle corrispondenti maggiorazioni di frazionamento, può essere corrisposto anche in rate sub-annuali.

I premi minimi, distinti secondo la periodicità di versamento, sono riportati nella tabella che segue:

Periodicità di versamento	Importo minimo
Mensile	100,00 euro
Trimestrale	300,00 euro
Semestrale	600,00 euro
Annuale	1.200,00 euro

2. Caratteristiche del contratto

L'obiettivo del prodotto è consentire l'accumulo di un capitale predefinito e rivalutabile nel tempo, pagabile alla scadenza del contratto, anche in caso di decesso dell'Assicurato, mediante il versamento in ciascun anno, ma comunque non oltre la morte dell'Assicurato, di un importo costante (premio annuo).

Una parte di ciascun premio versato viene utilizzata per far fronte al rischio di mortalità previsto dal contratto (interruzione del pagamento dei premi a seguito del decesso dell'assicurato) e pertanto tale parte, così come quella trattenuta a fronte dei costi del contratto, non concorre alla formazione del capitale che sarà pagato alla scadenza del contratto.

Al fine di una migliore comprensione del meccanismo di partecipazione agli utili insito nel contratto, si rinvia al Progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni, del valore di riduzione e di riscatto, contenuto nella sezione E della Nota Informativa.

L'impresa è tenuta a consegnare al Contraente il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

a) Prestazioni in caso di vita

In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto, pagamento del capitale assicurato ai beneficiari designati in polizza dal contraente.

b) Prestazioni in caso di decesso

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento del capitale assicurato ai beneficiari designati in polizza dal contraente solo alla scadenza del contratto.

c) Opzioni contrattuali

Alla scadenza del contratto è possibile la conversione del capitale assicurato in una delle seguenti forme di rendita:

- una rendita annua vitalizia da corrispondere finché il beneficiario è in vita;
- una rendita annua da corrispondere in modo certo nei primi 10 anni (per i beneficiari di sesso maschile) o 15 anni (per i beneficiari di sesso femminile), e successivamente vitalizia;
- una rendita annua da corrispondere finché il beneficiario è in vita, reversibile totalmente o parzialmente a favore di un sopravvivate designato.
- una rendita annua vitalizia temporanea da corrispondere per un numero di anni prefissato al suddetto Beneficiario se in vita.

Il contratto prevede un tasso di interesse minimo garantito dell'1,5% annuo, già riconosciuto in via anticipata nel calcolo del capitale iniziale assicurato. Le partecipazioni agli utili della Gestione Separata eccedenti il suddetto tasso tecnico, una volta dichiarate al contraente, risultano definitivamente acquisite sul contratto.

Versati i primi tre premi annui, è facoltà del Contraente di riscattare il contratto, ***sopportando il rischio di ottenere un importo inferiore ai premi versati.***

Sempre che siano stati versati i primi tre premi annui, il contraente ha facoltà di sospendere il pagamento dei premi mantenendo il diritto a prestazioni ridotte.

Nel caso, invece, che il Contraente non versi una delle rate dei primi tre premi annui, il contratto resta sospeso. Se il contratto sospeso non viene riattivato nei successivi 2 anni, mediante corresponsione delle rate di premio arretrate, si determina la risoluzione del contratto ***ed i premi già versati restano acquisiti dalla Società.***

Maggiori informazioni sono fornite in Nota informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli articoli 1 e 7 delle condizioni di polizza.

4. Costi

La Società, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, *preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota informativa alla sezione C.*

I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla Gestione Separata riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato l'indicatore sintetico "Costo Percentuale Medio Annuo – CPMA", che indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati.

Il Costo Percentuale Medio Annuo in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

*Indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo"
Gestione Separata "CAPITALBANK"*

Ipotesi adottate:

Premio annuo: € 1.500

Sesso: Maschile

Età: 45 anni

Tasso di rendimento degli attivi: 4%

Durata: 15 anni

Anno	CPMA
5	6,64%
10	2,80%
15	1,38%

Durata: 20 anni

Anno	CPMA
5	8,59%
10	3,90%
15	2,12%
20	1,22%

Durata: 25 anni

Anno	CPMA
5	10,50%
10	5,01%
15	2,87%
20	1,78%
25	1,13%

5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della Gestione Separata

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento della Gestione Separata CAPITALBANK a cui è collegata l'assicurazione e il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

.Anno	Rendimento realizzato dalla Gestione Separata (*)	Rendimento minimo riconosciuto agli assicurati	Rendimento medio dei titoli di Stato	Inflazione
2006	3,15%	2,68%	3,86%	2,00%
2007	3,21%	2,73%	4,41%	1,71%
2008	2,85%	2,42%	4,46%	3,23%
2009	3,88%	3,30%	3,54%	0,75%
2010	2,64%	2,24%	3,35%	1,55%

(*) Il rendimento indicato è quello relativo al periodo di osservazione 1/1 – 31/12, oggetto di certificazione.

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

6. Diritto di ripensamento

Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità, leggere la sezione D della Nota informativa.

CBA Vita è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente scheda sintetica.

Il rappresentante legale

Biagio Massi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Biagio Massi', written in a cursive style.



Nota Informativa

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni contrattuali prima della sottoscrizione della polizza.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Compagnia di Banche e Assicurazioni per le assicurazioni sulla vita S.p.A. – in breve CBA Vita S.p.A. – è una società, appartenente al Gruppo Banca Sella, iscritta al n. 1.00106 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione e riassicurazione e capogruppo del Gruppo Assicurativo “Gruppo CBA” (iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 32).

Sede legale: Milano – Italia – Via Vittor Pisani, 13 - CAP 20124

Recapito telefonico: 02.67612.0 – fax 02. 676120.598

Sito internet: www.cbavita.com

Indirizzo di posta elettronica: cbadirezione@cbavita.com

CBA Vita S.p.A. è una Società di diritto italiano, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto Ministeriale n. 19336 del 22.05.1992 (G.U. n. 127 del 01.06.1992) e con Provvedimento ISVAP n. 633 del 28.7.1997 (G.U. 181 del 5.8.1997) per Infortuni e Malattie.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATE E SULLE GARANZIE OFFERTE

2. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

La durata del presente contratto può essere fissata tra un minimo di 5 ed un massimo di 30 anni, compatibilmente con l'età dell'Assicurato alla data di decorrenza, che non può superare gli 85 anni, e quella a scadenza, che non può superare i 90 anni.

Idea Risparmio è un contratto di assicurazione sulla vita a premi annui costanti che garantisce alla sua scadenza - anche in caso di decesso dell'Assicurato – il pagamento di un capitale predefinito che si rivaluta nel tempo. In caso di morte dell'Assicurato, il premio annuo non è più dovuto.

Si rinvia all'art. 1 delle Condizioni Contrattuali per ulteriori dettagli.

Su richiesta del Contraente, il capitale da corrispondere al Beneficiario della prestazione a scadenza potrà essere convertito in rendita (vitalizia oppure certa per un predefinito numero di anni e successivamente vitalizia oppure reversibile oppure temporanea).

L'ammontare delle diverse tipologie di rendita di opzione e le loro modalità di rivalutazione saranno determinate in base alle condizioni in vigore all'epoca della richiesta.

Si rinvia all'art. 12 delle Condizioni Contrattuali per ulteriori dettagli.

Una parte di ciascun premio versato viene utilizzata per far fronte al rischio di mortalità previsto dal contratto (interruzione del pagamento dei premi a seguito del decesso dell'assicurato) e pertanto tale parte, così come quella trattenuta a fronte dei costi del contratto, non concorre alla formazione del capitale che sarà pagato alla scadenza del contratto.

Il contratto prevede un tasso di interesse minimo garantito dell'1,5% annuo, già riconosciuto in via anticipata nel calcolo del capitale iniziale assicurato. Le partecipazioni agli utili della Gestione Separata eccedenti il suddetto tasso tecnico, riconosciute sotto forma di rivalutazione del capitale, una volta attribuite, risultano definitivamente acquisite sul contratto.

La stipulazione dell'assicurazione richiede il preventivo accertamento delle condizioni di salute dell'Assicurato mediante visita medica.

Tuttavia è possibile, a determinate condizioni, la semplice sottoscrizione di una dichiarazione di buono stato di salute, ma in tal caso la garanzia ha inizialmente un'efficacia limitata (periodo di carenza), come specificato all'art. 18 delle Condizioni contrattuali.

Sono in ogni caso esclusi dalla garanzia i casi di decesso dovuti a determinate cause, come specificato all'art. 17 delle Condizioni contrattuali.

La Società si riserva, comunque, la facoltà di accettare i rischi applicando eventuali soprapremi o di rifiutare i rischi stessi.

Si ricorda al Contraente di leggere con attenzione le raccomandazioni e avvertenze contenute in proposta relative alla sottoscrizione delle dichiarazioni dell'Assicurato sul proprio stato di salute.

3. Premi

A fronte delle prestazioni sopra descritte, il presente contratto prevede il pagamento di un premio annuo anticipato, di importo costante.

L'entità del premio è determinata in relazione alle garanzie prestate, ovvero alla loro durata e all'ammontare del capitale inizialmente assicurato, nonché all'età, al sesso, allo stato di salute ed alle abitudini di vita dell'Assicurato.

Il premio è dovuto per l'intera durata del contratto, ma comunque non oltre la morte dell'Assicurato.

Sempre che siano state ***corrisposte le prime tre annualità di premio***, il contraente ha facoltà di ***riscattare il contratto o di sospendere il pagamento dei premi mantenendo il diritto a prestazioni ridotte.***

Qualora, invece, il Contraente non versi una delle rate dei primi tre premi annui, il contratto resta sospeso. Se il contratto sospeso non viene riattivato nei successivi 2 anni, mediante corresponsione delle rate di premio arretrate, si determina la risoluzione del contratto ed i premi già versati restano acquisiti dalla Società.

Il premio può essere corrisposto anche ratealmente previa maggiorazione del suo importo annuo secondo le misure previste al punto 5.1.1.

Fermo restando che le parti possono stabilire modalità specifiche per il pagamento del premio, il Contraente dovrà versare il premio alla Società, tramite il competente soggetto abilitato al collocamento, scegliendo una delle seguenti modalità:

- bonifico bancario (anche mediante addebito automatico sul proprio conto corrente, se stabilito contrattualmente dalle parti) con accredito sull'apposito conto corrente intestato alla Società o al competente soggetto abilitato, purché in qualità di intermediario della stessa. In tal caso, la relativa scrittura di addebito ha valore di quietanza;
- assegno bancario o circolare munito di clausola di non trasferibilità emesso all'ordine del competente soggetto abilitato, purché in qualità di intermediario della Società, contro rilascio di apposita quietanza dallo stesso sottoscrittore.

Il Contraente che intenda successivamente estinguere il conto corrente utilizzato per l'addebito automatico potrà proseguire il pagamento dei premi mediante bonifico bancario su conto corrente intestato alla Compagnia che verrà comunicato a richiesta.

4. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

I premi versati, al netto del caricamento, confluiscono in una specifica gestione patrimoniale, separata dalle altre attività della Società e denominata "CAPITALBANK".

Il rendimento realizzato da CAPITALBANK viene annualmente attribuito al contratto - a titolo di partecipazione agli utili sotto forma sia di tasso tecnico di interesse sia di rivalutazione del capitale assicurato - per un'aliquota pari all'85%.

Il progressivo incremento, per rivalutazione, del capitale assicurato avviene come di seguito descritto, in base alla misura annua di rivalutazione, che è pari al rendimento attribuito depurato dal tasso tecnico di interesse dell'1,5%. La misura annua di rivalutazione non può in ogni caso essere negativa.

La rivalutazione del capitale si determina sommando al capitale in vigore nel periodo annuale precedente:

- un importo ottenuto moltiplicando il capitale inizialmente assicurato per la misura annua di rivalutazione, ridotta nella proporzione in cui il numero degli anni trascorsi sta al numero degli anni di durata del contratto;
- un ulteriore importo ottenuto moltiplicando per la misura annua di rivalutazione la differenza tra il capitale in vigore nel periodo annuale precedente e quello inizialmente assicurato.

La rivalutazione annua, una volta attribuita, risulta definitivamente acquisita sul contratto.

Si rinvia all'art. 7 delle Condizioni Contrattuali per ulteriori dettagli nonché al Regolamento della Gestione Separata CAPITALBANK che forma parte integrante delle suddette Condizioni Contrattuali

Al fine di illustrare più dettagliatamente gli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni si rinvia alla Sezione E contenente il Progetto esemplificativo di sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e di riscatto.

La Società si impegna a consegnare al contraente, al più tardi al momento in cui è informato che il contratto è concluso, il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE

5. Costi

5.1 Costi gravanti direttamente sul contraente

5.1.1 Costi gravanti sul premio

Tipologia	Onere
Caricamento su ciascun premio versato ^(*)	5,75%
Maggiorazione del premio per frazionamenti non annuali:	
• Frazionamento semestrale	1,50%
• Frazionamento trimestrale	2,50%
• Frazionamento mensile	3,50%

^(*) Le spese di emissione del contratto, incluse nel caricamento, sono quantificate forfettariamente in €25,00.

L'eventuale visita medica richiesta per la valutazione del rischio può essere effettuata dall'Assicurato, a proprie spese, presso un medico da Lui prescelto.

5.1.2 Costi per riscatto

Il valore di riscatto si ottiene scontando la prestazione ridotta (come definita al successivo punto 10) per il periodo di tempo che intercorre tra la data di richiesta del riscatto e quella di scadenza del contratto, ad un tasso annuo composto del 2%. Tenuto conto che il contratto prevede un tasso di interesse minimo garantito dell'1,5% annuo, già riconosciuto in via anticipata nel calcolo del capitale iniziale assicurato, i costi per riscatto possono essere quantificati come riportato nella tabella che segue, in funzione delle diverse durate residue del contratto all'epoca del riscatto.

Durata residua all'epoca del riscatto	Costo per riscatto	Durata residua all'epoca del riscatto	Costo per riscatto
30	8,8%	11	4,5%
25	8,0%	10	4,1%
20	6,9%	9	3,8%
19	6,7%	8	3,4%
18	6,5%	7	3,0%
17	6,2%	6	2,7%
16	6,0%	5	2,3%
15	5,7%	4	1,8%
14	5,4%	3	1,4%
13	5,1%	2	0,9%
12	4,8%	1	0,5%

5.2 Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili

Tipologia	Onere
Aliquota di rendimento trattenuta dalla Società	15%

∞_ _∞

Tipologia di costo	Quota parte percepita in media dagli intermediari.
Caricamento su ciascun premio versato	50,4%
Costi per riscatto	-
Aliquota di rendimento trattenuta dalla Società	-

6. Misure e modalità di eventuali sconti

Non sono previsti sconti.

7. Regime fiscale

Regime fiscale dei premi

I premi corrisposti in esecuzione di contratti di assicurazione sulla vita e, quindi, il premio pagato sul presente contratto, sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni. Si segnala al Contraente che:

- soltanto se l'assicurazione ha per oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente non inferiore al 5% o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, a condizione che Assicurato sia lo stesso Contraente o persona fiscalmente a suo carico, i premi danno diritto ad una detrazione del 19% dall'imposta sul reddito dichiarato dal Contraente ai fini del calcolo dell'IRPEF, alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge;
- se solo una componente del premio è destinata alla copertura dei rischi di cui al precedente sottopunto, il diritto alla detrazione spetta con esclusivo riferimento e, quindi, limitatamente a tale componente.

L'importo annuo complessivo sul quale calcolare la detrazione non può superare 1.291,14 Euro. Concorrono alla formazione di tale importo anche i premi delle assicurazioni vita o infortuni stipulate anteriormente al 1° gennaio 2001, che conservano il diritto alla detrazione di imposta.

Regime fiscale delle prestazioni assicurate

I capitali pagati in caso di morte non costituiscono reddito e non sono soggetti all'imposta sostitutiva del 12,50% sui rendimenti maturati né all'imposta sulle successioni.

Negli altri casi, i capitali corrisposti costituiscono reddito soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,5%, limitatamente alla parte corrispondente alla differenza tra l'ammontare percepito ed i premi pagati.

La stessa imposta sostitutiva si applica al capitale, diminuito dei premi pagati, al momento della sua eventuale conversione in una rendita vitalizia con funzione previdenziale, cioè non riscattabile dopo la data in cui sorge il diritto all'erogazione; le rate di rendita, limitatamente all'importo ottenuto come differenza fra la rata di rendita erogata e la corrispondente rata calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari che maturano dopo la data in cui sorge il diritto alla corresponsione della rendita, costituiscono redditi di capitale soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,5%.

L'imposta sostitutiva viene applicata dalla Società in veste di sostituto di imposta.

In ogni caso le somme corrisposte a persone giuridiche esercenti attività commerciali concorrono a formare il reddito d'impresa restando assoggettate all'ordinaria tassazione (non si applica quindi l'imposta sostitutiva).

D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

8. Modalità di perfezionamento del contratto

Le modalità di perfezionamento del contratto e la data di decorrenza delle coperture assicurative sono definite all'art. 4 delle Condizioni Contrattuali.

9. Risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi

Il Contraente ha facoltà di risolvere anticipatamente il contratto sospendendo il pagamento dei relativi premi, con i seguenti effetti:

- **perdita dei premi già versati, se il numero di annualità di premio corrisposte è inferiore a 3;**
- riconoscimento del valore di riscatto, se il numero di annualità di premio corrisposte è maggiore od uguale a 3.

Versate le prime tre annualità, il Contraente che intende sospendere il pagamento dei premi può anche mantenere il contratto in vigore fino alla scadenza, con prestazioni ridotte.

Si rinvia all'art. 8 delle Condizioni Contrattuali per ulteriori dettagli.

10. Riscatto e riduzione

Il contratto riconosce un valore di riduzione ed un valore di riscatto, **a condizione che siano state corrisposte almeno 3 annualità di premio.**

Le modalità di determinazione del valore di riduzione e del valore di riscatto sono definite rispettivamente agli artt. 8 e 10 delle Condizioni Contrattuali.

Il contratto può essere riattivato con le modalità, nei termini ed alle condizioni indicate all'art. 9 delle Condizioni Contrattuali.

Si precisa che, anche a causa del rischio demografico insito nel contratto, il valore di riscatto può risultare inferiore al cumulo dei premi versati.

E' possibile richiedere, in qualsiasi momento, la quantificazione del valore di riscatto del contratto rivolgendosi direttamente allo sportello bancario che lo ha collocato oppure a CBA Vita – Gestione Portafoglio – Via Vittor Pisani, 13 – 20124 Milano, fax 02 676120.599 e-mail:cbagestioni@cbavita.com

Una esemplificazione dell'evoluzione dei valori di riduzione e di riscatto è riportata nel Progetto esemplificativo contenuto nella Sezione E, fermo restando che i valori puntuali saranno evidenziati nel Progetto personalizzato.

11. Revoca della proposta

Fino al momento in cui il contratto non è concluso, il Proponente ha facoltà di revocare la proposta di assicurazione, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata indirizzata al seguente recapito: CBA VITA S.p.A. – Via Vittor Pisani, 13 – 20124 Milano.

Entro 30 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, la Società rimborsa le somme eventualmente già pagate all'atto della sottoscrizione della proposta.

12. Diritto di recesso

Entro 30 giorni dalla conclusione del contratto, il Contraente può recedere dal contratto, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata al seguente recapito: CBA VITA S.p.A. – Via Vittor Pisani, 13 – 20124 Milano, oppure presentando la richiesta alla Società per il tramite dello sportello bancario cui è appoggiato il contratto, allegando l'originale di polizza e le eventuali appendici.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della raccomandata, quale risultante dal timbro postale ovvero dalla data di presentazione della richiesta all'intermediario.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborsa al Contraente il premio versato, diminuito di € 25,00 a fronte delle spes sostenute per l'emissione del contratto di cui al punto 5.1.1.

13. Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione

La documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni è indicata all'articolo 16 delle Condizioni Contrattuali.

La Società esegue i pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta.

Avvertenza: Ai sensi dell'art. 2952 c.c., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita si prescrivono in due anni (termine di prescrizione) dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

Pertanto, il decorso del termine di due anni, se non adeguatamente sospeso o interrotto, determina l'estinzione dei diritti derivanti dal contratto; si precisa che gli importi dovuti dalla Società in base al contratto di cui alla presente Nota informativa - e non reclamati dagli aventi diritto entro il suddetto termine di due anni - sono devoluti per legge al Fondo dormienti istituito dalla L. 23/12/2005 n. 266 e successive modifiche e integrazioni.

14. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana.

Vengono di seguito riportati alcuni aspetti normativi di particolare rilievo.

Foro competente

Per le controversie relative al contratto, il foro giudiziario competente è quella del luogo in cui il Contraente o il Beneficiario ha la residenza o il domicilio.

Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'articolo 1923 del Codice Civile, le somme dovute dalla Società in virtù dei contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili, fatte salve specifiche disposizioni di legge.

Diritto proprio dei Beneficiari designati

Ai sensi dell'articolo 1920 del Codice Civile, i Beneficiari acquistano, per effetto della designazione, un diritto proprio nei confronti della Società. Pertanto, le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

Trattamento dei dati personali

I dati personali del Contraente, Assicurato e Beneficiario sono trattati dalla Società in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

15. Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto ed ogni documento ad esso allegato sono redatti in lingua italiana.

16. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: CBA Vita – Servizio Reclami – Via Vittor Pisani, 13 – 20124 Milano ovvero tramite Fax: 02.676120598 o tramite e-mail: cbareclami@cbavita.com.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06.42.133.1, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

17. Informativa in corso di contratto

La Società si impegna a comunicare tempestivamente al contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute nella presente Nota informativa o nel Regolamento della Gestione Separata, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.

La Società si impegna, inoltre, a trasmettere entro sessanta giorni da ciascuna ricorrenza annuale del contratto, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni minimali:

- a) cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto alla data di riferimento dell'estratto conto precedente e valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
- b) dettaglio dei premi versati nell'anno di riferimento, con evidenza di eventuali premi in arretrato;
- c) valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto;
- d) valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell'estratto conto;
- e) tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione, aliquota di retrocessione del rendimento riconosciuta, tasso annuo di rendimento retrocesso, tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.

18. Conflitto di interessi

CBA Vita è controllata da Banca Sella Holding, società Capogruppo del gruppo bancario denominato "Gruppo Banca Sella". E' anche partecipata da Società facenti parte dello stesso gruppo.

Il presente contratto viene distribuito anche da Banche appartenenti al suddetto Gruppo, che potrebbero detenere una partecipazione in CBA Vita.

Gli intermediari di cui sopra, propongono il contratto in base ad accordi di distribuzione con CBA Vita e tali accordi non prevedono esclusiva.

CBA Vita può, a normali condizioni di mercato e nel rispetto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa:

- decidere di investire le attività della Gestione Separata in strumenti finanziari e in quote di OICR emessi, gestiti o promossi da Società del medesimo gruppo di appartenenza di CBA Vita, o da soggetti finanziati o partecipati in misura rilevante da CBA Vita, dalla controllante o da altre Società del gruppo;
- utilizzare, quale Banca depositaria dei titoli, una Società del medesimo gruppo di appartenenza.

Le attività della Gestione Separata investite in strumenti finanziari e in quote di OICR emessi, gestiti o promossi da Società del medesimo gruppo di appartenenza di CBA Vita, non potranno eccedere il 30% del patrimonio totale della Gestione.

In ogni caso, pur in presenza di conflitto di interessi, CBA Vita opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti.

CBA Vita può stipulare con soggetti terzi accordi finalizzati al riconoscimento di utilità (retrocessione di commissioni o altri proventi o servizi) a fronte degli investimenti effettuati. In tal caso, gli investitori-contraenti beneficeranno di ogni eventuale introito derivante a CBA Vita dai suddetti accordi, con esplicita indicazione delle utilità ricevute e retrocesse nel Rendiconto annuale della Gestione Separata.

CBA Vita si impegna ad ottenere per i Contraenti il miglior risultato possibile indipendentemente dall'esistenza di tali accordi.

E. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

La presente elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, durata, sesso ed età dell'assicurato e per periodicità annuale di versamento del premio.

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riduzione e di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

- a) il tasso di rendimento *minimo garantito* contrattualmente;
- b) *una ipotesi* di rendimento annuo costante stabilito dall'ISVAP e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 4%. A tale tasso di rendimento si applica una aliquota di retrocessione pari all' 85%; la conseguente misura di rivalutazione è ottenuta scorporando il tasso di interesse tecnico dell'1,5%, già riconosciuto nel calcolo del capitale assicurato iniziale, e scontando il tasso così ottenuto per il periodo di un anno al tasso tecnico.

I valori sviluppati in base *al tasso minimo garantito* rappresentano le prestazioni certe che *la Società è tenuta a corrispondere*, laddove il contratto sia in regola con il versamento dei premi, in base alle condizioni di polizza e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo l'impresa. Non vi è infatti alcuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RIDUZIONE E DI RISCATTO IN BASE A:

A) Tasso di rendimento minimo garantito

Tasso di rendimento minimo garantito	1,50%
Tasso annuo di rivalutazione	0,00%
Età:	35
Sesso:	maschile
Durata:	15

Anni trascorsi	Premio annuo	Cumulo dei premi annui	Capitale assicurato alla fine dell'anno	Interruzione pagamento premio		
				Valore di riscatto alla fine dell'anno	Capitale ridotto alla fine dell'anno	Capitale ridotto alla scadenza
1	1.200,00	1.200,00	18.915,21			
2	1.200,00	2.400,00	18.915,21			
3	1.200,00	3.600,00	18.915,21	2.982,90	3.783,04	3.783,04
4	1.200,00	4.800,00	18.915,21	4.056,75	5.044,06	5.044,06
5	1.200,00	6.000,00	18.915,21	5.172,35	6.305,07	6.305,07
6	1.200,00	7.200,00	18.915,21	6.330,96	7.566,09	7.566,09
7	1.200,00	8.400,00	18.915,21	7.533,84	8.827,10	8.827,10
8	1.200,00	9.600,00	18.915,21	8.782,31	10.088,11	10.088,11
9	1.200,00	10.800,00	18.915,21	10.077,70	11.349,13	11.349,13
10	1.200,00	12.000,00	18.915,21	11.421,39	12.610,14	12.610,14
11	1.200,00	13.200,00	18.915,21	12.814,80	13.871,16	13.871,16
12	1.200,00	14.400,00	18.915,21	14.259,38	15.132,17	15.132,17
13	1.200,00	15.600,00	18.915,21	15.756,62	16.393,18	16.393,18
14	1.200,00	16.800,00	18.915,21	17.308,04	17.654,20	17.654,20
15	1.200,00	18.000,00	18.915,21			

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero dei premi versati potrà avvenire, sulla base del rendimento contrattualmente garantito, dopo il pagamento di 13 annualità di premio.

B) Ipotesi di rendimento finanziario

Tasso di rendimento finanziario	4,00%
Aliquota di retrocessione	85,00%
Tasso di rendimento retrocesso	3,40%
Tasso di rivalutazione	1,87%
Età:	35
Sesso:	maschile
Durata:	15

Anni trascorsi	Premio annuo	Cumulo dei premi annui	Capitale assicurato alla fine dell'anno	Interruzione pagamento premio		
				Valore di riscatto alla fine dell'anno	Capitale ridotto alla fine dell'anno	Capitale ridotto alla scadenza
1	1.200,00	1.200,00	18.938,82			
2	1.200,00	2.400,00	18.986,47			
3	1.200,00	3.600,00	19.058,62	3.095,98	3.926,45	4.905,17
4	1.200,00	4.800,00	19.155,72	4.250,18	5.284,57	6.480,51
5	1.200,00	6.000,00	19.278,25	5.470,17	6.668,11	8.026,90
6	1.200,00	7.200,00	19.426,68	6.758,93	8.077,55	9.544,88
7	1.200,00	8.400,00	19.601,49	8.119,58	9.513,38	11.034,96
8	1.200,00	9.600,00	19.803,18	9.555,34	10.976,08	12.497,66
9	1.200,00	10.800,00	20.032,25	11.069,60	12.466,16	13.933,49
10	1.200,00	12.000,00	20.289,21	12.665,86	13.984,14	15.342,93
11	1.200,00	13.200,00	20.574,59	14.347,81	15.530,53	16.726,47
12	1.200,00	14.400,00	20.888,91	16.119,24	17.105,87	18.084,59
13	1.200,00	15.600,00	21.232,72	17.984,14	18.710,70	19.417,75
14	1.200,00	16.800,00	21.606,58	19.946,63	20.345,56	20.726,42
15	1.200,00	18.000,00	22.011,04			

Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali

CBA Vita è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Il rappresentante legale
Biagio Massi



Condizioni Contrattuali

PARTE I - OGGETTO DEL CONTRATTO

Art. 1 - Prestazioni assicurate

Con la presente assicurazione la Società garantisce, alla scadenza del contratto, sia in caso di vita dell'Assicurato a tale data che in caso di sua premorienza, la corresponsione del capitale assicurato ai Beneficiari designati.

Il capitale assicurato, il cui ammontare iniziale è indicato in polizza, si rivaluta annualmente come stabilito all'art. 7.

Art. 2 - Esclusioni e limitazioni

La garanzia per il caso di morte è operante qualunque sia la causa del decesso - senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato - fatte salve le esclusioni e le limitazioni descritte agli articoli 17 e 18.

Art. 3 - Premio

Il premio annuo indicato in polizza, di ammontare costante, è dovuto dal Contraente alla data di decorrenza del contratto e ad ogni suo anniversario precedente la scadenza contrattuale e deve essere corrisposto in via anticipata nella rateazione pattuita ma, comunque, non oltre la morte dell'Assicurato.

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, il contratto resterà in vigore per l'intero capitale assicurato, senza ulteriore pagamento dei premi.

Fermo restando che le parti possono stabilire modalità specifiche per il pagamento del premio, il Contraente dovrà versare il premio alla Società, tramite il competente soggetto abilitato al collocamento, scegliendo una delle seguenti modalità:

- bonifico bancario (anche mediante addebito automatico sul proprio conto corrente, se stabilito contrattualmente dalle parti) con accredito sull'apposito conto corrente intestato alla Società o al competente soggetto abilitato, purché in qualità di intermediario della stessa. In tal caso, la relativa scrittura di addebito ha valore di quietanza;
- assegno bancario o circolare munito di clausola di non trasferibilità emesso all'ordine del competente soggetto abilitato, purché in qualità di intermediario della Società, contro rilascio di apposita quietanza dallo stesso sottoscrittore.

Il Contraente che intenda successivamente estinguere il conto corrente utilizzato per l'addebito automatico potrà proseguire il pagamento dei premi mediante bonifico bancario su conto corrente intestato alla Compagnia che verrà comunicato a richiesta.

PARTE II - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO

Art. 4 - Conclusione del contratto ed entrata in vigore e scadenza dell'assicurazione

Il contratto si intende concluso nel giorno in cui:

- la polizza, firmata dalla Società, viene sottoscritta dal Contraente e dall'Assicurato, oppure
- il Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve dalla Società la polizza debitamente firmata o altra comunicazione scritta attestante l'assenso della Società stessa.

Le garanzie entrano in vigore, a condizione che sia stato versato il primo premio, alle ore 24 del giorno di conclusione del contratto o della data di decorrenza indicata in polizza, se successiva. **Nel caso in cui il versamento della prima rata di premio sia effettuato successivamente alla data di conclusione del contratto e alla data di decorrenza indicata in polizza, le garanzie entrano in vigore alle ore 24 del giorno del versamento.**

L'assicurazione termina alle ore 24 della data di scadenza indicata in polizza.

Art. 5 - Diritto di recesso

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione alla Società **con le modalità indicate all'art. 16.**

Il recesso libera entrambe le parti da ogni obbligazione derivante dal contratto, a decorrere dalle ore 24 della data della richiesta.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, **dietro consegna dell'originale della polizza e delle eventuali appendici**, la Società rimborsa al Contraente il premio versato, **diminuito di € 25,00 a fronte delle spese sostenute.**

Art. 6 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete.

In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Società, se avesse conosciuto il vero stato delle cose, non avrebbe dato il proprio consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, **la Società stessa si riserva:**

- **di impugnare il contratto e quindi, in caso di sinistro, di rifiutare il pagamento della prestazione**, ai sensi dell'art. 1892 c.c., **quando esiste malafede o colpa grave;**
- **di recedere dal contratto o, in caso di sinistro, di ridurre la somma da pagare**, ai sensi dell'art. 1893 c.c., **quando non esiste malafede o colpa grave.**

Trascorsi 180 giorni dall'entrata in vigore delle garanzie o dalla data dell'eventuale riattivazione del contratto accordata dalla Società, la stessa può agire, come previsto al precedente comma, esclusivamente quando esiste malafede o colpa grave.

L'inesatta o incompleta indicazione dei dati anagrafici dell'Assicurato, se rilevante ai fini delle prestazioni, comporta la rettifica, in base ai dati reali, delle somme dovute.

PARTE III - REGOLAMENTAZIONE NEL CORSO DELLA DURATA CONTRATTUALE

Art. 7 - Modalità di rivalutazione delle prestazioni assicurate

Al presente contratto, la Società riconosce una rivalutazione annua del capitale assicurato in base alle condizioni di seguito indicate.

A) Gestione Separata

Il presente Contratto è collegato ad una specifica gestione patrimoniale, denominata "CAPITALBANK", separata dalle altre attività della Società e disciplinata dal relativo Regolamento che costituisce parte integrante del Contratto.

B) Rendimento attribuito

La Società determina, ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto, il rendimento annuo da attribuire al contratto, che è pari all'85% del rendimento di CAPITALBANK, realizzato nel periodo di 12 mesi che si conclude alla fine del terzo mese che precede quello nel quale cade la data di rivalutazione considerata.

C) Misura della rivalutazione

Considerato che l'importo iniziale del capitale assicurato è stato calcolato riconoscendo in via anticipata il tasso di interesse dell'1,5% annuo composto (tasso tecnico), la misura annua di rivalutazione si ottiene scontando per il periodo di un anno, al suddetto tasso di interesse, la differenza - se positiva - fra il rendimento annuo attribuito ed il medesimo tasso.

D) Rivalutazione del capitale assicurato

Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto, compreso quello di scadenza, il capitale assicurato viene rivalutato aggiungendo allo stesso l'ammontare ottenuto moltiplicando la misura annua di rivalutazione definita al precedente punto C), per la somma dei due importi seguenti:

- l'importo che si ottiene riducendo il capitale inizialmente assicurato nel rapporto fra il numero di anni trascorsi dalla data di decorrenza del contratto ed il numero di anni della durata contrattuale;
- l'importo che si ottiene come differenza fra il capitale assicurato in vigore nell'anno precedente e il capitale inizialmente assicurato.

Gli aumenti del capitale per rivalutazione vengono comunicati annualmente al Contraente.

Art. 8 - Interruzione del pagamento dei premi: risoluzione del contratto o riduzione delle prestazioni assicurate

Il mancato pagamento anche di una sola rata di premio, trascorsi 30 giorni dalla relativa data di scadenza, costituisce - a partire dalle ore 24 di quest'ultima data - interruzione del pagamento dei premi.

In tal caso, se il Contraente ha versato meno di tre premi annui, il contratto resta sospeso e, se non viene riattivato ai sensi dell'art. 9, si risolve ed i premi già pagati restano acquisiti dalla Società; altrimenti il contratto rimane in vigore con prestazioni ridotte, ma senza pagamento di ulteriori premi, salva la possibilità di riattivazione ai sensi dell'art. 9.

Il capitale ridotto è pari alla somma dei 2 seguenti importi

- l'importo che si ottiene riducendo il capitale inizialmente assicurato nel rapporto fra il numero dei premi annui pagati, comprese eventuali frazioni, ed il numero dei premi annui pattuiti;
- l'importo che si ottiene come differenza fra il capitale assicurato, quale risulta rivalutato all'anniversario che precede la data di interruzione del pagamento dei premi, e il capitale inizialmente assicurato.

Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto coincidente o successivo alla data di interruzione del pagamento dei premi, il capitale ridotto viene rivalutato nella misura definita al punto C) dell'art. 7.

A giustificazione del mancato pagamento dei premi, il Contraente non può, in nessun caso, opporre che la Società non gli abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto all'incasso a domicilio.

Art. 9 - Ripresa del pagamento dei premi: riattivazione del contratto

Entro 180 giorni dall'interruzione del pagamento dei premi, il Contraente può riattivare il contratto sospeso o in vigore con prestazioni ridotte, pagando le rate di premio arretrate aumentate degli interessi per il periodo intercorso fra ciascuna data di scadenza e quella di riattivazione.

La riattivazione del contratto ripristina - con effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento delle rate di premio arretrate aumentate degli interessi - il capitale assicurato per il medesimo importo che si sarebbe ottenuto qualora non si fosse verificata l'interruzione del pagamento dei premi, fatte salve le esclusioni e le limitazioni esplicitamente previste per le garanzie.

Gli interessi vengono calcolati in base al tasso annuo di rendimento attribuito al contratto - a norma del punto B) dell'art. 7 - all'ultimo anniversario che precede la data di riattivazione, con un minimo del tasso legale di interesse.

Trascorsi 180 giorni ed entro due anni dall'interruzione del pagamento dei premi, la riattivazione può essere concessa dalla Società che, per decidere se accordarla, può richiedere nuovi accertamenti sanitari.

Art. 10 - Riscatto

A condizione che il contratto abbia maturato il diritto alla riduzione ai sensi dell'art. 8, il Contraente può chiedere alla Società, con le modalità indicate all'art.16, la corresponsione del valore di riscatto.

Il valore di riscatto si ottiene scontando il capitale ridotto di cui all'art. 8, al tasso annuo del 2%, per il periodo che intercorre fra la data della richiesta di riscatto e la scadenza del contratto.

Il riscatto determina la risoluzione del contratto con effetto dalle ore 24 della data della richiesta.

Art. 11 - Cessione, pegno e vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.

Tali atti, per avere efficacia nei confronti della Società, **devono risultare dalla scheda di polizza o da appendice alla stessa ed essere firmati dalle parti interessate.**

Nel caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle suddette garanzie richiede l'assenso scritto del pignoratario o vincolatario.

Art. 12 - Opzioni

Su richiesta del Contraente **da effettuarsi due mesi prima della scadenza contrattuale**, il capitale da corrispondere al Beneficiario della prestazione a scadenza potrà essere convertito **in una delle seguenti forme di rendita:**

- una rendita annua vitalizia da corrispondere al suddetto Beneficiario finché in vita;

- una rendita annua da corrispondere in modo certo nei primi 10 anni (Beneficiario di sesso maschile) o 15 anni (Beneficiario di sesso femminile), e successivamente vitalizia;
- una rendita annua da corrispondere al Beneficiario finché in vita, reversibile totalmente o parzialmente a favore del sopravvivente designato
- una rendita annua vitalizia temporanea da corrispondere per un numero di anni prefissato al suddetto Beneficiario finché in vita.

I coefficienti di conversione e le condizioni regolanti le suddette prestazioni saranno quelli in vigore alla data della conversione.

Art. 13 - Comunicazioni alla Società

Il Contraente, ad ogni effetto del presente contratto, deve comunicare per iscritto alla Società ogni cambiamento di residenza o domicilio assumendosi, in difetto, tutte le conseguenze di legge o di contratto.

Art. 14 - Comunicazioni della Società

La Società si impegna a trasmettere, entro sessanta giorni da ciascun anniversario della data di decorrenza del contratto, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni minimali:

- a. cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto alla data di riferimento dell'estratto conto precedente e valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
- b. dettaglio dei premi versati nell'anno di riferimento, con evidenza di eventuali premi in arretrato;
- c. valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto;
- d. valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell'estratto conto;
- e. tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione, aliquota di retrocessione del rendimento riconosciuta, tasso annuo di rendimento retrocesso, tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.

PARTE IV - BENEFICIARI E PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

Art. 15 - Beneficiari

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi il recesso e le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Società o disposte per testamento.

Art. 16 - Pagamenti della Società

Tutti i pagamenti dovuti dalla Società in esecuzione del contratto vengono effettuati presso la sede della stessa o del competente intermediario incaricato o attraverso accredito della somma dovuta sul conto corrente indicato dall'avente diritto e a lui intestato, contro rilascio di regolare quietanza.

La richiesta di liquidazione può essere inviata direttamente alla Società – a mezzo di raccomandata a.r. indirizzata alla sede della stessa - oppure presentata alla Società per il tramite dello sportello bancario cui è appoggiato il contratto, allegando la documentazione di seguito indicata.

1. Recesso dal contratto:

- originale di polizza ed eventuali appendici o, in mancanza, dichiarazione di smarrimento degli stessi;

2. Riscatto del contratto:

- originale di polizza ed eventuali appendici o, in mancanza, dichiarazione di smarrimento degli stessi;

3. Scadenza contrattuale:

- originale di polizza ed eventuali appendici o, in mancanza, dichiarazione di smarrimento degli stessi;

4. *Decesso dell'assicurato:*

Alla denuncia del decesso

- certificato di morte in carta semplice;
- certificato medico attestante le cause del decesso e, in caso di morte violenta (infortunio, suicidio, omicidio), copia del referto dell'Autorità di P.S. o Giudiziaria, da cui si possano rilevare le circostanze del decesso;

Alla scadenza contrattuale

- originale di polizza ed eventuali appendici o, in mancanza, dichiarazione di smarrimento degli stessi;
- nel caso in cui il Contraente coincida con l'Assicurato: Atto di notorietà reso innanzi a un Notaio o altro organo deputato a riceverlo (quale, ad esempio, un Cancelliere di un ufficio giudiziario o un Segretario Comunale) o, solo per importi liquidabili inferiori a 50.000 euro, dichiarazione sostitutiva di atto notorio dal quale risulti se è stato redatto o meno testamento e se quest'ultimo, di cui deve essere allegata copia autentica, è l'unico o l'ultimo conosciuto, valido e non impugnato. In mancanza di testamento, se sul contratto risultano indicati, quali Beneficiari, gli eredi legittimi dell'Assicurato, l'atto notorio dovrà riportare l'elenco di tutti gli eredi legittimi dell'Assicurato, con l'indicazione delle generalità complete, dell'età, del loro rapporto di parentela, della capacità di agire di ciascuno di essi, nonché dell'eventuale stato di gravidanza della vedova. Nel caso che siano designati beneficiari diversi dagli eredi legittimi, l'atto notorio dovrà indicare i dati anagrafici dei soggetti aventi diritto in qualità di beneficiari.
- Originale del decreto del Giudice Tutelare, se fra gli aventi diritto vi sono minori od incapaci, che autorizzi l'Esercente la potestà parentale od il Tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci, indicando anche le modalità per il reimpiego di tale somma ed esonerando la Società da ogni responsabilità al riguardo.

In ogni caso, è necessario

- lo svincolo da parte del vincolatario o la revoca del pegno da parte del creditore pignoratizio, in caso di polizza vincolata o sottoposta a pegno,
- la consegna, da parte di ciascun avente diritto a qualsiasi pagamento da parte della Società in esecuzione del Contratto, di una copia di un proprio documento d'identità valido e del codice fiscale.

La Società ha comunque diritto, in considerazione di particolari esigenze istruttorie, a richiedere l'ulteriore documentazione necessaria a verificare l'esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la somma dovuta viene messa a disposizione degli aventi diritto entro 30 giorni dalla data in cui è sorto l'obbligo stesso, purché a tale data sia stata ricevuta tutta la documentazione necessaria; in caso contrario, la somma dovuta viene messa a disposizione entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione completa. Decorso tale termine - ed a partire dal medesimo - sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto.

Il pagamento di quanto dovuto dalla Società mediante accredito sul conto corrente indicato dall'avente diritto, anche in assenza di apposita quietanza, libera la Società da qualsiasi obbligazione nei confronti dell'avente diritto.

PARTE V - ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

Art. 17 - Esclusioni

Sono esclusi dalla garanzia, i casi di decesso derivanti direttamente o indirettamente da:

- **dolo del Contraente o del Beneficiario;**
- **partecipazione attiva dell'Assicurato a reati dolosi;**
- **partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;**
- **incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;**
- **suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore delle garanzie o, trascorso questo periodo, nei primi sei mesi dalla data dell'eventuale riattivazione del contratto.**

In caso di decesso dell'Assicurato dovuto ad una di tali cause escluse dalla garanzia, **il contratto si risolve e la Società corrisponde ai Beneficiari una somma pari alla riserva matematica del contratto** calcolata all'epoca del decesso.

Art. 18 - Limitazioni

La piena efficacia della garanzia per il caso di morte è subordinata alla circostanza che l'Assicurato si sia preventivamente sottoposto a visita medica e agli eventuali ulteriori accertamenti sanitari richiesti dalla Società. Nel caso che l'Assicurato, previo assenso della Società, abbia scelto di non sottoporsi a visita medica, la garanzia per il caso di morte è soggetta ad un periodo di carenza di 180 giorni dall'entrata in vigore delle garanzie, o dalla data dell'eventuale riattivazione del contratto accordata dalla Società. Il periodo di carenza è esteso a cinque anni per i casi di decesso dovuti a infezione - inclusa la sieropositività - da qualsiasi virus di immunodeficienza umana (HIV) o sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) e patologie collegate.

Qualora si verifichi il decesso dell'Assicurato durante il periodo di carenza, **il contratto si risolve e la Società corrisponde ai Beneficiari una somma pari all'ammontare dei premi versati dal Contraente.**

La suddetta limitazione di garanzia non si applica esclusivamente nel caso in cui il decesso avvenga per conseguenza diretta di una delle cause sotto specificate, purché sopravvenuta dopo l'entrata in vigore delle garanzie:

- una delle seguenti malattie infettive acute: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
- shock anafilattico;
- infortunio, inteso come il trauma prodotto all'organismo da causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni obiettivamente constatabili.

PARTE VI - LEGGE APPLICABILE E FISCALITÀ

Art. 19 - Legge applicabile

Il contratto è regolato dalla legge italiana.

Art. 20 - Giurisdizione e foro competente

Per qualsiasi controversia relativa o connessa al presente contratto hanno giurisdizione esclusivamente le Corti italiane ed è esclusivamente competente il Foro della residenza o del diverso domicilio elettivo degli aventi diritto (Contraente, Assicurato o Beneficiari).

Art. 21 - Tasse e imposte

Tasse e imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Regolamento

del Fondo “CAPITALBANK”

Articolo 1 – Denominazione del Fondo

Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società CBA VITA S.p.A., che viene contraddistinta con il nome di CAPITALBANK.

Il valore delle attività gestite sarà non inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le polizze che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento del Fondo.

La gestione del Fondo è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la circolare n. 71 del 26 marzo 1987 e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

Articolo 2 – Gestione del Fondo

La gestione del Fondo è annualmente sottoposta a verifica da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui al D.Lgs. del 24/02/1998, n. 58, la quale attesta la rispondenza del Fondo al presente Regolamento.

L'esercizio del Fondo da sottoporre a revisione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite al Fondo, il rendimento realizzato nell'esercizio e l'adeguatezza dell'ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.

Articolo 3 – Rendimento annuo, risultato finanziario e valore medio degli investimenti del Fondo

a) Il **rendimento annuo** del Fondo per l'esercizio relativo alla certificazione viene calcolato rapportando il risultato finanziario del Fondo di competenza di quell'esercizio al valore medio degli investimenti del Fondo stesso.

Per **risultato finanziario** del Fondo si intendono i proventi finanziari conseguiti dal Fondo – compresi gli utili e le perdite di realizzo – di competenza del periodo considerato, al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti e degli onorari dovuti alla Società di Revisione per l'attività di certificazione.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel Fondo e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nel Fondo per i beni già di proprietà della Società.

Per **valore medio degli investimenti** del Fondo si intende la somma della giacenza media nel periodo considerato dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media nel periodo degli investimenti in titoli e della consistenza media nel periodo di ogni altra attività del Fondo.

La consistenza media nel periodo dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione definito ai fini della determinazione del rendimento annuo del Fondo.

b) All'inizio di ciascun mese viene determinato il rendimento annuo del Fondo realizzato nel periodo di osservazione costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti.

Il rendimento annuo realizzato nel periodo di osservazione coincidente con l'esercizio relativo alla certificazione è quello stesso determinato ai sensi del precedente punto a); il rendimento annuo realizzato in ciascun altro periodo di osservazione si determina con le medesime modalità, rapportando il risultato finanziario del Fondo, di competenza del periodo di osservazione considerato, al valore medio degli investimenti del Fondo nello stesso periodo.

La Società si riserva di apportare al presente articolo quelle variazioni che si rendessero necessarie a seguito di modifiche della vigente legislazione fiscale.

Glossario

Terminologia generale:

Appendice (contrattuale)

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne o integrarne alcuni aspetti, in base a quanto concordato tra la Società e il Contraente.

Assicurato

Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto: le prestazioni sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita. Può coincidere con il Contraente e/o con il Beneficiario.

Assicurazione

vedi "Contratto di assicurazione sulla vita".

Beneficiario

Persona fisica o giuridica, designata dal Contraente, che riceve la prestazione contrattuale quando si verifica l'evento previsto. Può coincidere con il Contraente stesso e/o con l'Assicurato.

Caricamenti

Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi sostenuti dalla Società.

Conflitto di interessi

Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Società può risultare in contrasto con quello del Contraente.

Contraente

Persona fisica o giuridica che stipula il contratto con la Società e si impegna al versamento dei premi. Può coincidere con l'Assicurato e/o con il Beneficiario.

Contratto di assicurazione sulla vita

Contratto con il quale la Società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'Assicurato.

Detraibilità fiscale (del premio versato)

Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che, secondo la normativa vigente, può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi.

Imposta sostitutiva

Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche. Gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel

reddito imponibile e quindi non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi.

ISVAP

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione.

Margine di solvibilità

Il Margine di solvibilità disponibile: il patrimonio dell'impresa, libero da qualsiasi impegno prevedibile ed al netto degli elementi immateriali; margine di solvibilità richiesto: ammontare minimo del patrimonio netto del quale l'impresa dispone costantemente, secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull'assicurazione diretta.

Perfezionamento del contratto

Momento in cui avviene il pagamento del primo premio pattuito.

Polizza

Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione o di capitalizzazione.

Premio

Importo che il Contraente si impegna a corrispondere alla Società - in unica soluzione o secondo un piano di versamenti prestabilito - quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione o di capitalizzazione.

Prescrizione

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione si prescrivono nel termine di due anni.

Prestazione

Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la Società si impegna a corrispondere al Beneficiario al verificarsi dell'evento previsto dal contratto.

Proposta

Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Società la volontà di concludere il contratto in base alle caratteristiche ed alle condizioni prestabilite.

Quietanza

Documento che prova l'avvenuto pagamento (esempio: quietanza di premio rilasciata dalla Società al Contraente a fronte del versamento del premio; quietanza di liquidazione rilasciata dal Beneficiario alla Società a fronte del pagamento della prestazione).

Riserva matematica

Importo che deve essere accantonato dalla Società per fare fronte agli impegni assunti contrattualmente.

La legge impone particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui viene investita.

Sinistro

Verificarsi dell'evento di rischio oggetto del contratto (ad esempio il decesso dell'Assicurato), per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata.

Terminologia specifica della tipologia tariffaria:

Composizione della Gestione Separata

Informazione sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della Gestione Separata.

Consolidamento

Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto (annualmente, mensilmente, ecc.), e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, sono definitivamente acquisiti dal contratto e conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire.

Contratto rivalutabile

Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione caratterizzato da un meccanismo di accrescimento delle prestazioni derivante dalla partecipazione al rendimento di una Gestione Separata.

Data di rivalutazione

Data in cui viene determinato l'incremento per rivalutazione del capitale assicurato. Normalmente coincide con un anniversario della decorrenza del contratto. In caso di decesso dell'Assicurato o di richiesta del riscatto del contratto coincide con la data della rispettiva denuncia o richiesta.

Gestione Separata

Fondo appositamente creato dalla Società di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. In funzione del rendimento ottenuto dalla Gestione Separata si determina la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate.

Periodo di osservazione

Periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della Gestione Separata, ad esempio dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Progetto personalizzato

Ipotesi di sviluppo, effettuata in base al rendimento finanziario ipotetico indicato dall'ISVAP, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e riscatto, redatta secondo lo schema previsto dall'ISVAP e consegnato al potenziale contraente.

Prospetto annuale della composizione della Gestione Separata

Riepilogo aggiornato annualmente dei dati sulla composizione degli strumenti finanziari e degli attivi in cui è investito il patrimonio della Gestione Separata.

Regolamento della Gestione Separata

L'insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano la Gestione Separata.

Rendiconto annuale della Gestione Separata

Riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla Gestione Separata e all'aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuita dalla società al contratto.

Rendimento finanziario

Risultato finanziario della Gestione Separata nel periodo previsto dal regolamento della gestione stessa.

Rivalutazione

Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della Gestione Separata secondo la periodicità (annuale, mensile, ecc.) stabilita dalle condizioni contrattuali.

Rivalutazione minima garantita

Garanzia finanziaria che consiste nel riconoscere una rivalutazione delle prestazioni assicurate ad ogni ricorrenza periodica stabilita dal contratto (annuale, mensile, ecc.) in base al tasso di interesse minimo garantito previsto dal contratto. Rappresenta la soglia al di sotto della quale non può scendere la misura di rivalutazione applicata alle prestazioni.

Società di revisione

Società diversa dalla società di assicurazione, prescelta nell'ambito di un apposito albo cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della Gestione Separata.



Tasso minimo garantito

Rendimento finanziario, annuo e composto, che la società di assicurazione garantisce alle prestazioni assicurate. E' riconosciuto anno per anno tenendo conto del rendimento finanziario conseguito dalla Gestione Separata.

Tasso tecnico

Rendimento finanziario, annuo e composto, che la Società riconosce nel calcolare le prestazioni assicurate iniziali.



C.B.A. VITA S.p.A

Sede e Direzione: 20124 Milano - Via Vittor Pisani 13
Tel. 02/676.120 - Fax 02/ 676120598 -

PROPOSTA DI ASSICURAZIONE		N.	
PRODOTTO		Questo è il numero attribuito alla presente proposta, cui entrambe le parti faranno riferimento - qualora non sia di seguito indicato il numero di polizza definitivo - fino a comunicazione da parte della Società della numerazione definitiva della polizza.	
DISTRIBUTORE		CODICE	CODICE FILIALE E PRODUTTORE
CONTRAENTE			
COGNOME E NOME (del Contraente o del legale rappresentante)		CODICE FISCALE	SESSO
DATA DI NASCITA	LUOGO DI NASCITA	PROVINCIA	STATO
RESIDENZA (via e numero civico)		C.A.P., LOCALITA' E PROVINCIA	STATO
TIPO CI PT PS TP PA AA	ESTREMI DOCUMENTO	DATA RILASCIO	RILASCIATO DA (ente e luogo)
CODIFICA TIPO DOCUMENTO DI IDENTITA': CI = Carta di identità TP = Tessera postale PT = Patente PA = Porto d'armi PS = Passaporto AA = Altri documenti			
<i>Nel caso in cui il Contraente sia un'impresa</i>			
RAGIONE SOCIALE		PARTITA IVA	
RESIDENZA (via e numero civico)		C.A.P., LOCALITA' E PROVINCIA	STATO
ASSICURATO			
COGNOME E NOME		CODICE FISCALE	SESSO
DATA DI NASCITA	LUOGO DI NASCITA	PROVINCIA	STATO
RESIDENZA (via e numero civico)		C.A.P., LOCALITA' E PROVINCIA	STATO
PROFESSIONE			ETA'
BENEFICIARI			
IN CASO DI VITA			
IN CASO DI MORTE			
CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO			
DATA DECORRENZA	DURATA anni mesi	DATA SCADENZA	PAGAMENTO PREMI Durata (anni) frequenza
PRESTAZIONE INIZIALE ASSICURATA	PREMIO GARANZIA BASE	PREMIO GARANZIE COMPLEMENTARI	PREMIO TOTALE
PREMIO DA CORRISPONDERE	NETTO	DIRITTI	IMPOSTE
PREMIO UNICO O RATA DI PERFEZIONAMENTO			TOTALE
PREMIO AGGIUNTIVO			
RATE SUCCESSIVE DA			
NOTE E CONDIZIONI PARTICOLARI - Spazio riservato per eventuali indicazioni o richieste del Contraente (appendici, vincoli, caricamenti, carenza, ecc)			
SPESE DI EMISSIONE IN CASO DI RECESSO: Euro 25,00			

FAC SIMILE

FIRMA DEL COLLOCATORE

FIRMA DELL'ASSICURATO
(se diverso dal contraente)

FIRMA DEL CONTRAENTE



C.B.A. VITA S.p.A. COMPAGNIA DI BANCHE E ASSICURAZIONI PER LE ASSICURAZIONI SULLA VITA
Iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese n. 1.00106 e cespugno del Gruppo assicurativo "Gruppo CBA" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 32. Capitale Sociale Euro 44.000.840 i.v. - Sede e Direzione: 20124 Milano - Via Vittor Pisani n. 13 - Tel.: 02/676120 - Fax: 02/676120598 - www.cbavita.com - C.F.P. IVA n. 10288130155 - Reg. Imprese di Milan n. 315047 - R.E.A. n. 1363580 - Autorizzata con D.M. n. 19336 del 22.5.1992 (G.U. 127 del 1.6.1992) e con Provvedimento ISVAP n. 633 del 28.7.1997 (G.U. 181 del 5.8.1997) per Infortuni e malattie. Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Sella Holding S.p.A.

Modulo di proposta- Pag. 1 di 2
Data ultimo aggiornamento: 22/07/2011



C.B.A. VITA S.p.A

Sede e Direzione: 20124 Milano - Via Vittor Pisani 13
Tel. 02/676.120 - Fax 02/ 676120598 -

REVOCABILITA' DELLA PROPOSTA E DIRITTO DI RECESSO DAL CONTRATTO

La presente proposta può essere revocata entro la data di conclusione del contratto, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata indirizzata al seguente recapito: CBA VITA S.p.A - Via Vittor Pisani, 13 - 20124 Milano.

Il Contraente può recedere dal contratto, nei 30 giorni successivi alla conclusione del contratto, dandone comunicazione alla Società, per il tramite dello sportello bancario cui è appoggiato il contratto oppure direttamente lettera raccomandata A.R., contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata al seguente recapito: CBA VITA S.p.A - Via Vittor Pisani, 13 - 20124 Milano allegando l'originale di polizza e le eventuali appendici.

MODALITA' DI PAGAMENTO DEL PREMIO

Il Contraente dovrà versare il premio alla Società scegliendo una delle seguenti modalità:

- Bonifico bancario (anche mediante addebito automatico sul proprio conto corrente) con accredito sull'apposito conto corrente intestato alla Società;
- Bonifico bancario con accredito sull'apposito conto corrente intestato al competente soggetto abilitato al collocamento, purché in qualità di intermediario della Società.
- Assegno bancario o circolare munito di clausola di non trasferibilità emesso all'ordine competente soggetto abilitato al collocamento, purché in qualità di intermediario della Società, contro rilascio di apposita quietanza dallo stesso sottoscrittore.

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEI MODULI RIGUARDANTI LO STATO DI SALUTE (per i prodotti che li prevedono)

- a) le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione;
- b) prima della loro sottoscrizione, il soggetto di cui alla lettera a) deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni in essi riportate;
- c) anche nei casi non espressamente previsti dall'impresa, l'assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l'effettivo stato di salute, con evidenza del costo a suo carico.

Data _____

FIRMA DEL CONTRAENTE

FAC SIMILE

DICHIARAZIONE DEL CONTRAENTE

IL SOTTOSCRITTO CONTRAENTE
(spazio riservato a dichiarazioni ai fini di approvazioni specifiche)

- dichiara di aver ricevuto il progetto esemplificativo personalizzato relativo al prodotto (solo per forme rivalutabili)
- dichiara di aver ricevuto e preso visione dei singoli documenti contenuti nel FASCICOLO INFORMATIVO del prodotto (SCHEDA SINTETICA, NOTA INFORMATIVA, CONDIZIONI CONTRATTUALI, GLOSSARIO e MODULO DI PROPOSTA) - Mod.

Data _____

FIRMA DEL CONTRAENTE

Il sottoscritto Contraente

autorizza ad addebitare i premi sul conto corrente IBANN.

e a bonificare contestualmente l'importo a CBA VITA S.p.A

Data _____

FIRMA DEL CONTRAENTE



CBA VITA S.p.A. COMPAGNIA DI BANCHE E ASSICURAZIONI PER LE ASSICURAZIONI SULLA VITA
Iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese n. 1.00106 e capogruppo del Gruppo assicurativo "Gruppo CBA" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 32. Capitale Sociale Euro 44.000.840 i.v. - Sede e Direzione: 20124 Milano - Via Vittor Pisani n. 13 - Tel.: 02/676120 - Fax: 02/676120598 - www.cbavita.com - C.F.P. IVA n. 10288130155 - Reg. Imprese di Milano n. 315047 - R.E.A. n. 1363580 - Autorizzata con D.M. n. 19336 del 22.5.1992 (G.U. 127 del 1.6.1992) e con Provvedimento ISVAP n. 633 del 28.7.1997 (G.U. 181 del 5.8.1997) per Infortuni e malattie. Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Sella Holding S.p.A.

Modulo di proposta- Pag. 2 di 2
Data ultimo aggiornamento: 22/07/2011